

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE, IDRAULICO E DI FERRAMENTA OCCORRENTE AGLI IMMOBILI DEL COeSO SDS GROSSETO, PER IL PERIODO DI TRE ANNI, DAL 01/07/2013 AL 30/06/2016. CODICE CIG ZEC09FD2D7.

L'anno 2013, il giorno _____, del mese di _____, a Grosseto, presso gli uffici di COeSO SdS, Unità Funzionale Servizi Socio Assistenziali Integrati siti in via Damiano Chiesa 8A

TRA

il "COeSO – Società della Salute dell'Area socio-sanitaria grossetana" costituita dall'ASL n. 9 di Grosseto e dai Comuni della zona socio sanitaria Grossetana, di seguito denominata "COeSO SdS Grosseto" (P.Iva: 01258070539), nella persona della Dott.ssa Renza Capaccioli, nata a Castel del Piano (GR) il 15.11.1956 (C.F.: CPCRNZ56S55C085E), e domiciliata per la qualifica presso la sede amministrativa del COeSO - SdS Grosseto, in Grosseto, Via D. Chiesa n. 12, la quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio, bensì in qualità di Dirigente U.F. Servizi Socio Sanitari Residenziali del COeSO – SdS Grosseto, ed in tale veste, in nome, conto e rappresentanza del COeSO – SdS Grosseto;

E

la Ditta _____, con sede legale a _____ in via _____ n° _____, Partita iva _____ rappresentata, in qualità di _____ - _____, dal Dott. _____, nato a _____ (____) il _____, residente a _____ in via _____

PREMESSO CHE

- con Determinazione del Dirigente U.F. Servizi Socio Sanitari Residenziali del COeSO – SdS Grosseto n.314 del 10.06.2013 è stata indetta gara informale mediante cottimo fiduciario per l'affidamento della fornitura di materiale edile, idraulico e di ferramenta occorrente agli immobili del COeSO SdS Grosseto, per il periodo di tre anni, dal 01/07/2013 al 30/06/2016;

- il servizio sopra indicato veniva aggiudicato in via definitiva alla Ditta _____, come sopra identificata, avendo presentato offerta valida, regolare ed economicamente vantaggiosa, in base agli elementi di valutazione indicati nella lettera di invito;

- il servizio verrà espletato alle condizioni riportate nell'offerta presentata dalla Ditta _____ in sede di gara e sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile dell'Avviso pubblico di Selezione, approvato con determinazione dirigenziale n.314 del 10.06.2013;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate ed elettivamente domiciliate, convengono quanto segue:

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Formano altresì parte integrante e sostanziale del presente atto sebbene non materialmente allegati al medesimo:

1) Offerta economica presentata in sede di gara dalla Ditta _____;

2) Lettera d'invito a formulare offerte e relativi allegati.

* * * * *

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 (Oggetto del contratto d'appalto)

1. Con la sottoscrizione in calce la parte committente affida alla parte appaltatrice, che accetta alle condizioni ed ai termini previsti nel presente contratto, la fornitura di materiale edile, idraulico e di ferramenta occorrente agli immobili del COeSO SdS Grosseto, per il periodo di tre anni, a partire dalla data della stipula del presente atto;
2. L'Impresa appaltatrice assume l'obbligo di eseguire le prestazioni oggetto del presente affidamento nel rispetto delle norme in materia di pubbliche forniture, delle condizioni stabilite nel presente contratto, nell'offerta sopra richiamata ed infine sulle disposizioni del Codice Civile e di tutte le altre normative di riferimento vigenti applicabili.
3. L'Impresa appaltatrice, inoltre, nell'espletamento del servizio di cui sopra è tenuta al rispetto di tutte le prescrizioni previste nell'avviso pubblico di selezione, nell'offerta economica (i cui originali firmati dall'impresa appaltatrice si trovano agli atti dell'amministrazione dell'Azienda committente), costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto, sebbene non materialmente allegati al medesimo.

ART. 2 (Decorrenza e durata del contratto)

L'appalto avrà una durata di trentasei (36) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto. E' facoltà per l'Azienda committente, in situazione di necessità, nelle more della definizione di una eventuale nuova procedura di gara, di effettuare una proroga tecnica per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo soggetto affidatario fino ad un massimo di sei (6) mesi.

La richiesta di proroga dovrà essere inviata per iscritto alla Ditta almeno 60 giorni solari consecutivi prima della scadenza del contratto.

E' facoltà della Committente recedere dal contratto in caso di soppressione del servizio, dandone comunicazione all'impresa appaltatrice mediante lettera raccomandata A.R. e con preavviso di tre mesi. In tal caso, in deroga all'art.1671 del c.c., sarà attribuito a quest'ultima, a tacitazione di ogni pretesa in ordine al recesso, solo l'intero corrispettivo del mese in cui il recesso ha avuto effetto.

ART. 3 (Corrispettivo del contratto)

L'importo totale presunto della fornitura, per il periodo suddetto, è di 12.000,00 oltre I.V.A per l'intero triennio. Tale importo non costituisce diritto dell'aggiudicatario ad affidamenti fino al raggiungimento di tale cifra, rappresentando questo un importo massimo presunto. Pertanto le quantità di materiale stimato non sono da considerarsi vincolanti ai fini contrattuali e quindi non impegnative circa l'effettivo fabbisogno. Il numero preciso per ogni articolo sarà oggetto di definizione nell'ambito del singolo ordine specifico per cui i valori totali definitivi oggetto di somministrazione potranno subire variazione in aumento o in diminuzione rispetto le quantità indicate nell'allegata tabella (Allegato n.3 Bis).

Con tale corrispettivo si intendono interamente compensati dal COeSO SdS Grosseto tutti gli oneri, rischi e spese direttamente o indirettamente inerenti alla fornitura.

Non sono previsti rischi interferenziali di cui al D. Lgs. 81/2008 e smi. e, pertanto, l'importo per oneri della sicurezza da rischi interferenziali è pari a € 0,00 (Euro Zero).

ART. 4 (Obblighi)

1. La fornitura dovrà essere eseguita così come analiticamente descritto nel capitolato d'oneri (Allegato n.6), nonché come espressamente dichiarato nell'offerta presentata dalla ditta.
2. L'Impresa appaltatrice deve effettuare la fornitura in base ad ordinativi emessi dal COeSO SdS Grosseto e trasmessi via fax o via e-mail all'aggiudicatario. La consegna del materiale deve essere effettuata entro un giorno consecutivi dalla data di invio dell'ordine. Nessun fatto o avvenimento può essere addotto a giustificazione di eventuali ritardi; tuttavia il COeSO SdS Grosseto, su richiesta della ditta fornitrice, può concedere una proroga per la consegna nel caso in cui le ragioni addotte rivestano carattere di forza maggiore.
3. L'Impresa appaltatrice effettuata la fornitura deve compilare la nota di consegna, dalla quale deve risultare per ogni prodotto consegnato, la descrizione, la quantità, il prezzo unitario al netto dell'IVA e il prezzo complessivo. La nota di consegna deve essere redatta in triplice copia e deve essere firmata dal personale addetto del COeSO SdS Grosseto e dalla ditta stessa. L'aggiudicataria trattiene due copie, di cui una deve essere allegata alla fattura.
4. Le caratteristiche degli articoli oggetto della presente fornitura sono riportate nell'allegato n.3 Bis. Gli articoli offerti devono obbligatoriamente rispettare le caratteristiche minime indicate in tale allegato.
5. L'Azienda committente si riserva la facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria delle integrazioni all'elenco degli articoli offerti in sede di gara. In questo caso, può essere richiesto al fornitore di effettuare una proposta di integrazione che può riguardare sia gli articoli presenti nel catalogo del fornitore, sia articoli individuati sulla base di ricerche di mercato. L'Impresa appaltatrice, dopo avere svolto idonee ricerche, si impegna ad inviare all'Azienda committente, entro sette giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta di integrazione, la propria offerta. Il COeSO – SdS Grosseto si riserva la facoltà di accettare oppure no la proposta di integrazione, di negoziare il prezzo offerto e di inserire eventualmente l'articolo e/o gli articoli nell'elenco. Nel caso in cui l'offerta non fosse ritenuta conveniente, si riserva l'espressa facoltà di affidare la fornitura ad altra impresa operante sul mercato attraverso il metodo di acquisto su MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) come stabilito dal D.Lgs.163/2006.

ART. 5 (Modalità di fatturazione e pagamenti)

Al termine di ogni mese, a seguito di verifica di conformità positiva, la ditta affidataria presenta all'azienda committente regolari fatture relative alla fornitura effettuata presso le due strutture.

La fatturazione deve pervenire mensilmente al "COeSO – Società della Salute dell'Area socio sanitaria grossetana - Via D. Chiesa, 12 58100 Grosseto".

Le fatture, intestate al COeSO – Società della Salute dell'Area socio sanitaria grossetana - Via D. Chiesa, 12 58100 Grosseto C.F. e P.IVA 01258070539 devono essere trasmesse al Responsabile di U.F. Servizi Socio Sanitari Residenziali del COeSO – SdS Grosseto c/o la sede amministrativa del COeSO – SdS Grosseto, in via D. Chiesa, 12 58100 Grosseto.

Si applica il divieto di anticipazione del prezzo di cui all'art. 5 del decreto legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 1997 n. 140.

Il pagamento avviene entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento delle fatture e, ai sensi dell'art. 6 DPR 207/2008, comunque dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'esecutore.

In caso di ritardo nel pagamento da parte dell'esecutore delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Azienda committente applica quanto previsto all'art. 5 del DPR 207/2010.

In caso di ottenimento da parte dell'azienda committente del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto dall'appaltatore e/o dagli eventuali subappaltatori, il dirigente responsabile trattiene, dall'ammontare del pagamento, l'importo corrispondente alla suddetta inadempienza, disponendo il pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Azienda committente segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

In caso di inadempienza contrattuale contestata all'esecutore, l'azienda committente può sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. Rimane ferma l'applicazione delle eventuali penali previste da contratto.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Azienda committente, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad € 10.000,00 (Euro diecimila/00), procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad € 10.000,00 (Euro diecimila/00), derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000.

L'Impresa appaltatrice è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.; a tal fine l'esecutore dichiara che il proprio c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica è il seguente: Banca _____, Via _____, codice IBAN _____ e che le persone delegate ad operare sul suddetto conto è il Sig. _____ codice fiscale: _____.

L'Impresa appaltatrice è tenuta a comunicare all'Azienda committente eventuali variazioni relative ai soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra indicato.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti corrente bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice identificativo gara: **ZEC09FD2D7**.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'esecutore sulla Tesoreria del COeSO – Società della Salute dell'Area socio sanitaria grossetana – Banca della Maremma da estinguersi mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sopra indicato con codice IBAN _____ o su un diverso conto corrente, bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla loro accensione o, se già esistenti, entro 7 giorni dalla loro prima utilizzazione.

Il Sig. _____ dichiara espressamente di esonerare l'Azienda committente da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti corrente bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sopra indicati l'Azienda appaltante provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 6 (Clausola Consip)

Nel caso in cui venga attivata una convenzione Consip, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modifiche e integrazioni che preveda prezzi Consip più bassi rispetto a quelli offerti dall'impresa appaltatrice che risulta aggiudicataria della fornitura oggetto del contratto, è facoltà dell'Azienda committente richiedere alla Ditta stessa di adeguare i prezzi offerti in gara a quelli Consip.

ART. 7 (Gestione dei resi)

Richiamato il precedente Art. 4, qualora dal controllo di corrispondenza tra la nota di consegna, l'ordinativo e la merce, oppure da collaudi o utilizzi successivi, il COeSO – SdS Grosseto rileva:

- 1) difformità della quantità (quantità dell'articolo consegnato **maggiore** della quantità dell'articolo ordinato);
- 2) difformità della qualità (articolo **non ordinato** o articolo **difforme, viziato, difettoso**), ne dà immediata comunicazione alla ditta aggiudicataria, via fax o e-mail, dando inizio alla procedura di reso.

L'Impresa appaltatrice in questi casi deve:

- a) ritirare la merce senza alcun addebito nel termine di dieci giorni naturali e consecutivi dal giorno dell'invio della segnalazione della non conformità della merce;
- b) provvedere alla sostituzione della merce difforme con quella effettivamente ordinata e esente da vizi e/o difformità, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle penali previste dal successivo Art. 8.

La ditta aggiudicataria deve procedere all'emissione della nota di credito, nel caso in cui la merce oggetto del reso sia già stata fatturata.

ART. 8 (Controlli e penalità)

La committente, tramite i preposti Uffici e Servizi, si riserva il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, controlli per verificare la corrispondenza della fornitura alle norme e modalità stabilite e previste negli atti di gara e nell'offerta presentata in sede di gara.

Le eventuali inosservanze degli obblighi contrattuali, che daranno luogo all'applicazione di penali dal presente contratto, saranno contestate per iscritto dal Dirigente U.F. Servizi Socio Sanitari Residenziali del COeSO SdS Grosseto all'impresa aggiudicataria. L'aggiudicataria dovrà comunicare per iscritto le proprie giustificazioni nel termine massimo di sette giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della contestazione. Qualora dette giustificazioni non siano accolte, ad insindacabile giudizio dell'azienda committente, ovvero, non vi sia stata risposta nel termine suddetto, saranno applicate all'aggiudicatario le conseguenze economiche indicate nel presente articolo. Le somme dovute saranno trattenute dall'importo dei crediti vantati dall'aggiudicatario, così come risultanti dalle fatture emesse per lo svolgimento del servizio, oppure mediante rivalsa sul deposito cauzionale. In quest'ultimo caso, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.

Le comunicazioni tra il COeSO – SdS Grosseto ed il soggetto appaltatore potranno essere effettuate anche tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

E' sempre comunque fatta salva la facoltà per l'Azienda committente di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempienza contrattuale.

Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte dell'aggiudicatario nell'effettuare la fornitura oggetto del contratto, l'Azienda committente si riserva la facoltà di far eseguire ad altri soggetti le operazioni necessarie per assicurare la necessaria fornitura. In tale eventualità, oltre all'applicazione delle suddette penalità saranno addebitati all'aggiudicatario anche i maggiori costi conseguenti a tali operazioni.

L'Azienda committente ha la facoltà di applicare a suo insindacabile giudizio le seguenti penalità:

- a) in caso di difformità dei prodotti consegnati rispetto a quelli offerti in sede di gara: € 10,00 (Euro Dieci/00) per ogni articolo difforme;
- b) ritardo non imputabile alla ditta aggiudicataria, di oltre dieci giorni nella consegna: € 30,00 (Euro Trenta/00) per ciascun giorno di ritardo superiore al decimo.

Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali, quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore.

E' fatta comunque salva la facoltà per l'Azienda committente, quando l'importo complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo della fornitura, di risolvere il contratto addebitando nel qual caso alla Ditta il maggior onere conseguente all'acquisto sul libero mercato dei beni oggetto della presente fornitura, nonché di incamerare la cauzione.

ART. 9 (Risoluzione del contratto)

L'Azienda committente ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata e senza aver prima intimato o costituito in mora e senza pronuncia giudiziaria, benefici ai quali la Ditta rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta, salvo sempre il diritto del COeSO SdS Grosseto alla refusione dei danni di qualsiasi genere derivante dalla cessazione in tronco del contratto di fornitura, nei seguenti casi:

- a. in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C. e per qualsiasi motivo;
- b. in caso di frode e/o grave negligenza nell'esecuzione del contratto e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nello stesso dopo l'applicazione delle penalità;
- c. sospensione della fornitura per fatto della Ditta;
- d. recidiva nel somministrare prodotti qualitativamente non rispondenti ai requisiti richiesti;

- e. inadempimento più volte ripetuto, comunicato per iscritto, riguardo i tempi di consegna della fornitura;
- f. recidiva per mancata sostituzione;
- g. in caso di mancata sottoscrizione del contratto;
- h. in caso di applicazione di 4 penalità;
- i. in caso di cessione del contratto;
- j. in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche sui prodotti offerti e consegnati;
- k. mancato reintegro della cauzione definitiva;
- l. constatata inosservanza delle norme e delle prescrizioni del presente capitolato.

In caso di risoluzione del contratto per fatto della Ditta, il COeSO SdS Grosseto riconoscerà a quest'ultimo gli importi corrispondenti alla parte della fornitura consegnata e accettata.

La Ditta dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla inadempienza della Ditta stessa. Rimane ferma la facoltà del COeSO SdS Grosseto di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dal COeSO SdS Grosseto, e non potrà essere invocata dalla Ditta stessa per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente la fornitura.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale il COeSO SdS Grosseto ha il diritto di affidare a terzi la fornitura in danno della Ditta.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal COeSO SdS Grosseto rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale, ed ove ciò non risulti sufficiente, da eventuali crediti della Ditta senza pregiudizio dei diritti del COeSO SdS Grosseto sui beni della Ditta.

Nel caso di minori spese, nulla compete alla Ditta inadempiente.

Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto nei confronti dell'originario fornitore il COeSO SdS Grosseto si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche presentate in sede di offerta.

Il COeSO SdS Grosseto può, inoltre, risolvere il contratto d'appalto nei seguenti casi non imputabili alla Ditta:

- a. per motivi di pubblico interesse specificati nell'atto di risoluzione.
- b. in qualsiasi momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 del Codice Civile.

ART. 10 (Cessione del contratto e subappalto)

E' vietata sia la cessione del contratto che il subappalto.

ART. 11 (Documenti per la stipula del contratto)

Si dà atto che l'impresa appaltatrice ha costituito un deposito cauzionale definitivo a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni contrattuali fino alla concorrenza di € _____ a mezzo di Polizza Fidejussoria assicurativa n. _____ emessa in data _____ dalla Compagnia assicurativa _____.

ART. 12 (Normativa antimafia)

Per i fini previsti dalla normativa in oggetto, si dà atto che è stata acquisita apposita certificazione della CCIAA, in corso di validità, recante l'apposita dicitura "nulla osta per fini antimafia".

ART. 13 (Controversie)

Per qualunque controversia nascente fra le Parti sarà esclusivamente competente il Foro di Grosseto.

ART. 15 (Trattamento dei dati personali)



I dati forniti dall'impresa aggiudicataria in occasione della partecipazione alla gara sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell'Azienda committente e della stipula e gestione del presente atto. In relazione al trattamento dei predetti dati, si fa riferimento al vigente Codice in materia di protezione dei dati personali.

ART. 16 (Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si applicano la normativa civilistica vigente in materia di contratti, così come integrata dalla normativa pubblicistica in materia di appalti pubblici.

Il presente contratto si compone di n. 8 pagine, di n. 16 articoli e di n. 2 allegati, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, sebbene non materialmente allegati al medesimo.

Il presente atto, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come appresso:

Il Dirigente U.F. Socio Sanitari Residenziali del "COeSO – S.d.S. Grosseto"
(Dott.ssa Renza Capaccioli)

Il Rappresentante Legale della Ditta _____

(Sig. _____)

Grosseto, li _____

COeSO
SDS GROSSETO



SOCIETA DELLA SALUTE
DELL'AREA SOCIO SANITARIA
GROSSETANA

COeSO
SDS GROSSETO

Sede Amministrativa: Via Damiano Chiesa n°12 58100
Grosseto Tel. 0564 43921 - N. Verde: 848 58 02 18 Partita Iva
01258070539 - R.E.A. CCIAA di Grosseto: n.
108432 www.coesoareagr.it